



Comune di Lesina

Provincia di Foggia

Comune del Parco Nazionale del Gargano



BANDO PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE PROVVISORIA E TEMPORANEA DELL'IMPIANTO SPORTIVO NELLA VILLA COMUNALE

ARTICOLO 1

Finalità ed oggetto

1. Il Comune di Lesina, in attuazione di quanto previsto dal regolamento comunale approvato con delibera C.C. n. 22 del 18/04/2000 (d'ora in avanti indicato come "*Regolamento*") ed in esecuzione degli indirizzi stabiliti con delibera G.C. n.11 del 20/01/2022, intende concedere la gestione dell'impianto sportivo ubicato nella villa comunale, con relative attrezzature e accessori, a Federazioni Sportive, Enti di promozione sportiva, Società sportive, enti non commerciali e associazioni senza fini di lucro che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero.
2. Oggetto della concessione è la gestione provvisoria e temporanea dell'impianto sopra specificato, da destinare ad attività sportive dilettantistiche del tennis e della pallavolo, eventualmente associate ad attività ricreative e sociali di interesse pubblico, che siano comunque compatibili con l'uso sportivo e non ne compromettano funzionalità e preservazione.
3. L'impianto sportivo della villa comunale oggetto della presente procedura, classificato come impianto privo di rilevanza economica e pertanto considerato prioritariamente come luogo di rilevanza sociale, sportiva ed educativa, non potrà essere utilizzato per attività commerciali né ad altri scopi di lucro; gli eventuali proventi derivanti da eventi a pagamento o forme di pubblicità dovranno essere destinati dal concessionario alle discipline sportive praticate, alla promozione delle stesse o alla manutenzione dell'impianto.

ARTICOLO 2

Criteri di assegnazione

1. L'individuazione del concessionario sarà effettuata in base ai criteri e sub-criteri sotto riportati, desunti dagli artt.19 e 20 L.R. Puglia n.33/2006 come modificata con L.R. n.32/2012:
grado di radicamento nel territorio comunale (in totale punti 10)
 - n. anni di attività in Lesina (max punti 5)
 - n. atleti di Lesina impegnati negli ultimi tre anni (max punti 5)
2. L'attribuzione dei punteggi di cui al comma 1 avverrà ponendo in ordine decrescente gli aspiranti concessionari per singolo sub-criterio, attribuendo il massimo punteggio al concorrente con il requisito più alto e, in proporzione a quelli che seguono.
3. La graduatoria finale sarà formata sommando i punteggi ottenuti da ciascun aspirante concessionario per ognuno dei criteri stabiliti al comma 1 ed assegnati ai sensi del comma 2.

ARTICOLO 3

Modalità di partecipazione

1. Possono partecipare Società e Associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'attività proposta secondo quanto prescritto dall'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 38/2021.
2. I soggetti di cui al precedente comma possono presentare offerta congiunta, che dovrà essere

71010 - Piazza Aldo Moro, n.1

sito istituzionale: <https://www.comunelesina.it/> – tel. 0882/707411 – pec: comunelesina@pec.it



Comune di Lesina

Provincia di Foggia

Comune del Parco Nazionale del Gargano



- sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento, ciascuno dei quali dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti e produrre le relative dichiarazioni.
3. I soggetti interessati alla concessione dell'impianto dovranno presentare:
 - A) istanza di partecipazione, contenente l'accettazione espressa delle condizioni previste dal presente bando e dai regolamenti comunali applicabili alla gestione dell'impianto;
 - B) Relazione indicante le modalità proposte per la gestione dell'impianto.
 4. L'istanza, inoltre, dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da
 - Statuto della/e Società, Ente/i, Federazione/i o Associazione/i;
 - curriculum indicante il numero degli associati, attività svolta, provenienza degli iscritti, le esperienze maturate e le attività eventualmente organizzate a favore dei residenti nel Comune di Lesina;
 - dichiarazione sostitutiva, resa sotto la responsabilità penale del dichiarante (art. 76 D.P.R. 445/2000), contenente:
 - a) denominazione, ragione sociale e sede legale dell'organizzazione concorrente;
 - b) estremi dell'iscrizione eventuale a registri ed albi previsti dalla normativa vigente;
 - c) affiliazione a federazioni sportive nazionali, enti riconosciuti dal CONI, etc.;
 - d) tutte le informazioni di cui al precedente art.2, comma 1.
 - fotocopia non autenticata di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore.
 5. La busta contenente l'istanza con la documentazione richiesta dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune entro le ore 12:00 del giorno **19 agosto 2024** mediante spedizione o consegna diretta, a scelta del concorrente; l'Amministrazione è pertanto espressamente sollevata da ogni responsabilità in caso di mancata o ritardata consegna del plico.

ARTICOLO 4

Durata della gestione

1. La gestione dell'impianto concesso avrà decorrenza, a tutti gli effetti giuridici, dalla data di stipula della relativa convenzione, secondo lo schema approvato con la determinazione di affidamento, fino al 31.12.2024.
2. Dopo la stipula della convenzione, l'impianto sarà posto nella disponibilità del concessionario nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, redigendo apposito verbale di consegna.
3. Il Comune potrà revocare in qualunque momento la concessione, a semplice richiesta, nel caso in cui ai manufatti ed all'impianto venga data una destinazione diversa da quella citata nell'atto di concessione, o in caso di inadempienze, per qualsivoglia causa, del concessionario, o di gravi difficoltà funzionali dello stesso, o in caso di fallimento del concessionario, senza dover corrispondere alcun indennizzo o compenso a qualsiasi titolo.
4. In tal caso l'impianto dovrà essere restituito al Comune entro quindici giorni dalla richiesta, nello stato in cui si trova, libero da persone o cose.

ARTICOLO 5

Organizzazione e utilizzo

1. L'utilizzo dell'impianto concesso, compresi ogni dotazione, attrezzatura o arredo in esso esistenti, è ammesso per le attività sportive e collaterali incluse nel programma presentato con l'istanza di concessione e comunque compatibili con la destinazione dell'impianto stesso.
2. La gestione deve essere prestata nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti singole



attività ammesse, nonché di tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene della salute pubblica e dell'ordine pubblico.

3. Eventuali manifestazioni extra sportive saranno preventivamente autorizzate concordemente dal Comune e dal concessionario.
4. L'organizzazione delle attività ammesse compete al Concessionario, deve essere improntata a criteri di efficienza ed efficacia e rispondere ai canoni di correttezza, cortesia e gentilezza nei confronti di chiunque frequenti, a qualsiasi titolo, l'impianto sportivo.

ARTICOLO 6

Utenze

1. Gli oneri di conduzione relativi alle forniture di energia elettrica e acqua sono interamente a carico del Comune.
2. La manutenzione ordinaria resta a carico del concessionario il quale per l'uso dell'impianto e relative attrezzature (spogliatoi, servizi, etc.) dovrà ottemperare a tutte le norme in materia.

ARTICOLO 7

Tariffe

1. Per l'utilizzo dell'impianto e delle attrezzature il concessionario applicherà le tariffe non eccedenti quelle approvate dalla Giunta Comunale, che potranno essere differenziate per fasce orarie e tipo di utenza, e quelle agevolate stabilite dal Comune.
2. Le tariffe comunali in vigore, nonché il calendario e orario delle attività, devono essere esposte a cura del concessionario all'ingresso dell'impianto gestito in maniera ben visibile ai frequentatori ed all'utenza.
3. Le quote di cui sopra saranno introitate dal concessionario a parziale copertura delle spese di gestione.
4. In ottemperanza alla normativa vigente, la vendita dei biglietti ed in genere di tutti i servizi dovrà essere attestata con il rilascio della corrispondente ricevuta fiscale e/o scontrino di cassa e/o fattura (quando richiesta e se dovuta in base a norma di legge).

ARTICOLO 8

Custodia

1. Il concessionario provvederà alla custodia e alla vigilanza dell'impianto sportivo gestito, delle relative dotazioni ed attrezzature nonché all'apertura e chiusura dello stesso mediante proprio idoneo personale.
2. Il concessionario si assumerà, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato, che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature.

ARTICOLO 9

Pubblicità e segnaletica

1. La pubblicità all'interno della struttura non sarà consentita.

ARTICOLO 10

Obblighi assicurativi

1. Il concessionario è tenuto a stipulare congrua polizza assicurativa.
2. Il concessionario si obbliga a tenere il Comune sollevato ed indenne da qualsiasi responsabilità, civile e penale, o azione presente o futura, per danni di qualsiasi



Comune di Lesina

Provincia di Foggia

Comune del Parco Nazionale del Gargano



genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della gestione dell'impianto affidato in concessione.

ARTICOLO 11

Divieto di cessione e/o subconcessione a terzi

1. Il concessionario non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, la concessione in oggetto a nessun titolo e per nessuna ragione.
2. Nessun locale o dotazione o attrezzatura dell'impianto potranno essere utilizzati da soggetti diversi dal concessionario.

ARTICOLO 12

Attività economiche collaterali- Esercizi di ristoro

1. Il concessionario non potrà attivare attività economiche collaterali e servizi di ristoro all'interno dell'impianto concesso in gestione.

ARTICOLO 13

Sanzioni

1. Oltre alla ipotesi di revoca o decadenza previste dai precedenti articoli, la concessione potrà essere revocata e/o risolta qualora ricorrano inadempienze che il Comune reputi non sanabili.
2. In tali ipotesi, resta impregiudicata per il Comune la facoltà di richiesta di risarcimento danni.

ARTICOLO 14

Restituzione impianto

1. Alla scadenza della concessione, o in caso di cessazione anticipata della stessa, l'impianto sportivo dovrà essere riconsegnato al Comune, nei termini e con le modalità disciplinate all'art. 4 previa sottoscrizione di apposito verbale in contraddittorio.

ARTICOLO 15

Recesso

1. Il diritto di recesso del concessionario potrà avvenire previa comunicazione a mezzo pec da inoltrarsi con almeno quindici giorni di anticipo e con apposito verbale in contraddittorio circa lo stato dell'impianto.

ARTICOLO 16

Controversie

1. Qualsiasi controversia inerente alla concessione dell'impianto di cui al presente bando è devoluta al Tribunale di Foggia.

ARTICOLO 17

Domicilio legale

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20 c.p.c. il concessionario è tenuto ad eleggere domicilio legale presso il Palazzo Municipale.

ARTICOLO 18

Disposizioni finali



Comune di Lesina

Provincia di Foggia

Comune del Parco Nazionale del Gargano



1. Per quanto non previsto nel presente bando si rinvia espressamente alla disciplina contenuta nei Regolamenti comunali applicabili ed alle disposizioni recate dalle leggi statali e regionali vigenti in materia.

Lesina, 07/08/2024.

Il Responsabile III Settore
(ing. *Raffaele Bramante*)